

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"FONDAZIONE VALENZI"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti del mese di giugno dell'anno duemilatredici, in Napoli, in casa Valenzi, alla Via Cosenz N. 13, alle ore undici e minuti trenta.

= 20 - 06 - 2013 =

Avanti a me Dr. GIULIANO SCARDACCIONE, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via Ponte di Tappia n. 47,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della:

"**FONDAZIONE VALENZI**", con sede in Napoli, Via Generale E. Cosenz n. 13, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di NAPOLI, al numero 1454 in data 20 ottobre 2009, Codice Fiscale 95118740638, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie finalizzate ad ottenere l'accreditamento come ente formatore per gli insegnanti.

E' PRESENTE

VALENZI LUCIA, nata a Parigi il 27 ottobre 1952, con domicilio anche fiscale in Napoli Via Orticello a Loreto n. 34, Codice Fiscale VLN LCU 52R67 Z110 U, nella qualità di Presidente del Consiglio di Presidenza e legale rappresentante della Fondazione, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiede di ricevere il presente verbale.

A ciò aderendo, io Notaio do atto che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente, Lucia VALENZI, la quale

CONSTATATO

-----che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, data ed ora;

-----che sono presenti gli unici soci:

--Lucia VALENZI - socio fondatore;

--Marco VALENZI, nato a Tunisi il 29 gennaio 1941 - socio fondatore;

-----che i presenti sono anche gli unici componenti del Consiglio di Presidenza;

-----che, pertanto, per il Consiglio di Presidenza sono presenti:

--se medesima - Presidente;

--Marco VALENZI - consigliere;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto, prendendo la parola, il Presidente, illustra all'assemblea i benefici che potrebbero derivare alla fondazione dall'ottenimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'accREDITamento di ente formatore per gli insegnanti.

Pertanto, propone di modificare l'articolo 4 del vigente statuto, e, precisamente, il punto 5, aggiungendo la frase "nonchè provvedere alle attività di formazione per lo sviluppo professionale del personale della scuola".

L'assemblea, all'unanimità, dopo breve discussione, con voto manifestato per alzata di mano,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 4, al punto 5, del vigente statuto sociale, al fine di ottenere da parte del Ministero dell'Istruzione, l'accREDITamento di ente formatore per gli insegnanti, aggiungendo la frase "nonchè provvedere alle attività di formazione per lo sviluppo professionale del personale della scuola";

-di approvare il nuovo testo dello statuto, che tenga conto della modifica proposta.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto nella sua versione aggiornata.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici.

Di questo atto, scritto in parte con il sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano di mio pugno su di un foglio per facciate quattro, ho dato lettura alla parte che l'approva.

Firmato:

LUCIA VALENZI.

Giuliano SCARDACCIONE Notaio Sigillo



*Notaio Marco
Luongo*

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 32596 RACC. N. 16305

STATUTO DELLA "FONDAZIONE VALENZI"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la fondazione culturale senza scopo di lucro denominata

"Fondazione Valenzi".

ART.2 Sede - Durata

La Fondazione ha sede legale a Napoli in Via Gen. Enrico Co-senz n° 13.

Potrà aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, previa decisione del Consiglio di Presidenza.

La durata della fondazione è illimitata.

L'acronimo O.N.L.U.S. sarà utilizzato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ed inserito nella denominazione della Fondazione, senza necessità di modifica del presente statuto, una volta acquisita la qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

ART. 3 - Finalità

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili, ha per scopo principale la tutela della personalità, nonché del patrimonio culturale di Maurizio Valenzi, nonché la promozione, lo sviluppo, il sostegno e la diffusione delle idee di progresso, giustizia e libertà che ha informato la propria opera e, indissolubilmente, quella di Litza CITTANOVA VALENZI.

ART. 4 - Attività

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione si propone di perseguire lo svolgimento di attività, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, nei seguenti settori:

-sociale e socio-sanitario;

-tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

-tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

-tutela dei diritti civili;

-formazione.

Per raggiungere le predette finalità ed attività la Fondazione prende tutte le iniziative ritenute utili e può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. ordinare il materiale al fine di costituire l'Archivio Valenzi, curare la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dell'archivio di Maurizio Valenzi;

2. accrescere la consapevolezza del patrimonio collettivo di

arte, storia e ambiente, con una visione dinamica dell'identità nazionale, dello sviluppo sostenibile, dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportunità con riferimento ai soggetti che vivono in situazioni di esclusione sociale;

3. favorire le pari opportunità di genere nonché di soggetti che per condizioni sociali ne siano naturalmente esclusi;

4. organizzare e gestire centri socio educativi rivolti a minori a rischio di devianza e/o che vivono in situazione di disagio sociale, economico, culturale e familiare;

5. divulgare, soprattutto tra le giovani generazioni e in particolare agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, la cultura della tutela e salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, sviluppo sostenibile nonché prevenzione dei rischi e diffusione di comportamenti virtuosi ed eco-compatibili, nonché provvedere alle attività di formazione per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

6. promuovere e realizzare attività di formazione professionale con esclusivo riferimento a coloro che vivono in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione sociale nella società contemporanea;

7. organizzare l'archivio storico di Maurizio Valenzi, prevedendo anche la realizzazione di biblioteche, librerie informatiche e tradizionali;

8. promuovere programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, esclusivamente nei confronti di minori che vivono situazioni di svantaggio sociale e/o a rischio di esclusione sociale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali ed istituendo borse di studio;

9. promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura sociale e socio sanitaria con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei soggetti svantaggiati e di coloro che sono a rischio esclusione sociale della società contemporanea;

10. organizzare, gestire e sostenere campagne di comunicazione proprie o di terzi che siano utili al conseguimento dei fini della Fondazione e che siano attinenti ad essi ed alla sua attività;

11. promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'oggetto stesso della Fondazione anche attraverso la realizzazione di strumenti operativi di diversa natura, pubblicazioni divulgative nonché attraverso la promozione di eventi e di iniziative culturali quali cineforum, dibattiti, visite guidate, laboratori didattici rivolti ai soggetti svantaggiati tradizionalmente esclusi da tali iniziative;

12. collaborare con tutti gli Enti e/o Organismi nelle forme

ritenute idonee dal Consiglio di Presidenza anche favorendo l'interazione e lo scambio di esperienze tra associazioni ed altri enti in Italia ed all'estero;

13. gestire attivamente iniziative, inclusa la formazione extra scolastica della persona, nei confronti di soggetti in situazioni di disagio sociale nonché a rischio esclusione sociale;

14. contrastare ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia e promuovere la tutela dei diritti umani e civili con particolare riferimento alle minoranze etniche ed alle seconde generazioni presenti sul territorio nazionale e locale;

15. combattere l'emarginazione e promuovere i diritti civili e sociali, soprattutto attraverso iniziative di tutela di minori, adolescenti o adulti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, familiari, economiche e sociali.

La Fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché favorire la raccolta dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Fondazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento dello scopo statutario. Per il reperimento di risorse necessarie per lo svolgimento delle attività statutarie la fondazione potrà porre in essere, in via non prevalente, anche attività connesse alle stesse attività istituzionali.

Inoltre, potrà costituire centri di documentazione, esposizioni d'arte ed archivi riguardanti l'archivio Valenzi e le altre attività istituzionali.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà aderire ad iniziative di ad associazioni e federazioni aventi analoghe finalità e svolgere in misura non prevalente, ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria (non nei confronti del pubblico), chiedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, assumere - nel rispetto dell'attività istituzionale propria della fondazione e ai soli fini della conservazione statica del patrimonio - partecipazioni in enti, società di capitali e qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può ricevere finanziamenti da Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle direttamente connesse ad esse.

ART. 5 - Patrimonio della Fondazione e sue risorse economiche
La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio dell'inventario, dal Consiglio di Presidenza, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie.

Il suo patrimonio sarà costituito da:

1. beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati in proprietà;
2. eventuali fondi di riserva da costituire con le eccedenze del rendiconto finanziario;
3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti ed altre liberalità;
4. contributi dei sostenitori e dei privati;
5. contributi pubblici;
6. contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
7. entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
8. ogni altra entrata derivante da attività, anche economica, purchè marginale e connessa alle attività istituzionale, compatibile con i valori della fondazione, che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
9. rendite dei beni pervenute alla fondazione a qualunque titolo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6 - Soci della Fondazione

Possono divenire soci della fondazione tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che condividono i fini della fondazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto.

Sono soci, tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni, imprese e cooperative, di cui il Consiglio di Presidenza, abbia accolto la domanda scritta e che siano in regola con il pagamento delle quote eventualmente deliberate dagli organi della fondazione, anche con diverse misure e periodicità per le diverse categorie di soggetti che partecipano alla vita della Fondazione.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio di Presidenza.

Con il sorgere della qualifica di socio, i soggetti devono:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere degli organismi della fondazione;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti della fondazione e degli altri soggetti sostenitori;

Gli associati si distinguono in:

- a) - "Fondatori" che sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonchè i sostenitori "Ordinari" che, con il consenso unanime dei "Fondatori", assumeranno tale qualifica;
- b) - "Ordinari", ovvero quei soggetti che partecipano attivamente ed assiduamente alle iniziative della fondazione, in pieno accordo con le sue finalità, e che collaborano alla realizzazione dei progetti;
- c) - "Temporanei", cioè quei soggetti che si avvicinano alla fondazione con l'unico scopo di partecipare a specifici progetti, iniziative e scambi accademici e culturali organizzati dalla fondazione, od allo scopo di utilizzare i servizi in convenzione offerti dalla fondazione stessa;
- d) - "Onorari", cioè figure di prestigio cui il Presidente della fondazione, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, offre lo status di partecipante alla Fondazione come riconoscimento per il sostegno morale e per l'attività di vario genere che sostengono lo sviluppo e la crescita della fondazione con contributi di sostanziale rilevanza e patrocinio o promozione dei suoi programmi e attività;
- e) - "Sostenitori", coloro che, pur non partecipando personalmente alle attività istituzionali della fondazione, vogliono ricavare soddisfazione e beneficio morale dal prestare la propria opera e i propri mezzi per coadiuvare l'organo amministrativo nello svolgimento dell'attività istituzionale e nell'organizzazione delle manifestazioni e degli scambi accademici cui partecipa la fondazione. In considerazione di tale loro limitata partecipazione la domanda di iscrizione può essere anche verbale ed il suo accoglimento può essere deciso anche solo da un membro del Consiglio di Presidenza.

Possono essere esclusi dall'obbligo del pagamento di qualsiasi quota annuale i Fondatori se e quando il Consiglio di Presidenza lo riterrà opportuno.

I soggetti sostenitori non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio né di altri cespiti eventuali di proprietà della fondazione. Il numero di sostenitori è illimitato. Essi non hanno alcun diritto né di partecipare né di votare nell'assemblea.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per una delle seguenti cause:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) morosità: mancato versamento della quota di partecipazione;
- d) indegnità: comportamento contrastante, a giudizio insin-

dacabile del Consiglio di Presidenza, con gli scopi della fondazione;

e) violazioni alla normativa statutaria e regolamentare.

La morosità, l'indegnità e le violazioni alla normativa statutaria e regolamentare sono dichiarate dal Consiglio di Presidenza.

La qualifica di socio non è trasmissibile e la quota non è rivalutabile.

ART. 8 - Gli organi

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente della Fondazione
2. il Vice Presidente
3. il Consiglio di Presidenza;
4. l'Assemblea dei soci Fondatori e Ordinari;
5. il Comitato d'Onore;
6. il Comitato d'Indirizzo;
7. il Comitato Storico-Scientifico;
8. il Comitato Economico Sociale;
9. il Comitato Artistico Culturale;
10. il Collegio dei Revisori dei Conti;
11. il Consigliere giuridico;
12. il Tesoriere;
13. il Segretario generale.

ART. 9 - Il Presidente e Il Vice Presidente

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente così come assunte nell'atto costitutivo della presente fondazione rispettivamente da Lucia Valenzi e da Marco Valenzi, hanno durata illimitata e cessano solo per rinuncia. I soggetti che ricopriranno in seguito tali cariche avranno una durata quinquennale salvo rinnovo.

Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo, i soggetti che dovranno ricoprire dette cariche verranno nominati con la maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è altresì il Presidente del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- 2) sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;
- 3) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- 4) firma tutti gli atti della fondazione;
- 5) predispone lo schema di bilancio;
- 6) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza suc-

cessiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Presidenza.

Il Presidente nomina i Responsabili degli eventuali comitati.

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza e potrà effettuare le convocazioni, indicando il giorno, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima mediante uno dei seguenti modi: lettera raccomandata, posta elettronica, affissione nella sede della fondazione, fax, o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile.

ART. 10 - Consiglio di Presidenza

La fondazione è retta da un Consiglio di Presidenza composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, nominati dai Fondatori e dagli Ordinari a maggioranza dei due terzi di ogni categoria: qualora non si raggiungesse detto quorum, prevarrà il parere della maggioranza dei Fondatori.

Possono essere nominati membri del Consiglio solo i Fondatori e gli Ordinari.

I membri del Consiglio di Presidenza (ad eccezione di quanto già detto per il Presidente ed il Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo) rimangono in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Presidenza appartengono i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per la regolamentazione della vita e del funzionamento della fondazione; esso può assumere personale ed acquisire collaborazioni stabilendone i compensi.

L'Assemblea, in relazione agli impegni assunti da ciascuno dei membri del Consiglio di Presidenza o di altri incarichi operativi, può deliberare la corresponsione di un compenso.

Il Consiglio decide a maggioranza o con le modalità stabilite in appositi regolamenti; elegge, in caso di decesso o espressa rinuncia del Presidente e del Vicepresidente fondatori, il Presidente ed il Vice Presidente scegliendoli fra i suoi membri a maggioranza dei due terzi.

Delibera sulla ammissione, sulla esclusione e sulla decadenza dei soggetti sostenitori.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote di partecipazione. Le modalità di convocazione sono le medesime dell'Assemblea dei soci.

Le sedute sono valide se vi partecipi la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Presidenza può istituire appositi Comitati di studio interni e ne nomina i Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza istituisce le sedi secondarie e nomina i Presidenti di tali sedi su proposta dei partecipanti alla Fondazione di tale "zona".

ART. 11- Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza è presieduta dal Vice Presidente ed, in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un Presidente fra i presenti. Quest'ultimo, a sua volta, nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Fondatori e qualunque sia il numero degli altri presenti.

Le modifiche inerenti l'oggetto della fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole che rappresenti almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Fondatori.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci fondatori e quelli ordinari in regola col pagamento della quota di partecipazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale.

Si può partecipare alle assemblee anche a mezzo di rappresentante, da scegliere nel novero degli altri soggetti legittimati a partecipare.

Non è ammessa la delega di rappresentanza rilasciata a favore dei Consiglieri in merito alle approvazioni dei bilanci e delle deliberazioni sull'azione di responsabilità dei Consiglieri stessi.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio dai consiglieri qualora ne sia fatta richiesta scritta da tanti fondatori ed ordinari che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del totale.

L'assemblea ha come compiti: approvare il Rendiconto annuale, deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza. L'Assemblea delibera a doppia maggioranza relativa sia dei Fondatori che degli Ordinari; qualora l'assemblea si trovasse in situazione in cui non riuscisse a deliberare, tale incombenza passerebbe al Consiglio di Presidenza.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata, posta elettronica, affissione nella sede della fondazione, fax o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile, almeno dieci giorni prima della convocazione; la convocazione deve indicare il giorno l'ora, il luogo, nonché gli argomenti da trattare.

ART.12 - I Comitati

Per il suo funzionamento la Fondazione è dotata dei seguenti comitati, tutti nominati dal Consiglio di Presidenza:

a) Il comitato d'onore:

E'composto da personaggi che hanno ricoperto o ricoprono incarichi di primo piano nelle Istituzioni.

b) Il comitato di indirizzo:

Il Comitato d'Indirizzo è composto da membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, nominati dal Consiglio di Presidenza.

Il Comitato d'Indirizzo ha il compito di garantire l'aderenza di tutte le iniziative con gli scopi della Fondazione.

I membri del Comitato d'Indirizzo durano in carica cinque anni e sono riconfermabili da parte del consiglio di Presidenza.

Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato d'Indirizzo. Il Consiglio di Presidenza determina - con propria delibera - le modalità di partecipazione, dei membri del Comitato d'Indirizzo, alla vita istituzionale della Fondazione.

c) Il Comitato Storico-Scientifico:

Il Comitato Storico-Scientifico è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia e comunque dei settori di attività della Fondazione nominati dal Consiglio di Presidenza che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Storico-scientifico.

Il Comitato Storico-Scientifico:

1) coadiuva il Consiglio di Presidenza nella predisposizione dei programmi di attività storico - scientifiche della Fondazione;

2) propone iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;

3) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Presidenza.

I componenti del Comitato Storico-scientifico durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Storico-scientifico sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

d) Il Comitato Economico Sociale:

Il Comitato Economico Sociale è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità del mondo accademico, del mondo politico, economico e sociale e delle istituzioni nominati dal Consiglio di Presidenza che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente e il Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Economico Sociale.

Il Comitato Economico Sociale coadiuva il Consiglio di Presidenza:

-predisponendo studi, approfondimenti ed eventi sui principali temi politico-culturali;

-indirizzando e coordinando tutte le attività di ricerca in scienze politiche e sociali.

I componenti del Comitato Economico Sociale durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza medesimo può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Economico Sociale sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

e) Il Comitato Artistico Culturale.

E' composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità del mondo accademico, del mondo politico, economico e sociale e delle istituzioni nominati dal Consiglio di Presidenza che designa, tra questi, il Presidente, il Vice Presidente ed il Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Artistico Culturale.

Il Comitato Artistico Culturale:

1. coadiuva il Consiglio di Presidenza nella predisposizione dei programmi di attività artistiche e culturali della Fondazione;

2. propone iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;

3. svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Presidenza.

I componenti del Comitato Artistico - Culturale durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Nel caso di dimissioni, revoca - quest'ultima disposta dal Consiglio di Presidenza - o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Presidenza può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Artistico - Culturale sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

Partecipano di diritto ai lavori dei comitati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consigliere Giuridico ed il Segretario Generale.

ART. 13- Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della gestione patrimoniale. E' composto da tre a cinque membri che vengono eletti per la prima volta, nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Presidenza, rimangono in carica per un triennio e sono rinominabili.

ART. 14 - Il Consigliere giuridico

Il Consigliere giuridico ha il compito di affiancare il Presidente e il Consiglio di Presidenza nella gestione degli atti

amministrativi.

Il Consigliere giuridico è nominato dal Consiglio di Presidenza, rimane in carica per cinque anni ed è rinominabile.

ART. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di gestire il patrimonio della fondazione rendicontando al Consiglio di Presidenza o all'Assemblea ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno in concomitanza della presentazione del rendiconto annuale che lui stesso predisporrà.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Presidenza, rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere può essere espressamente delegato, dal Presidente, a rappresentare la FONDAZIONE.

ART. 16 - Il Segretario generale

Il Segretario Generale coordina le attività della Fondazione e opera per rendere esecutivi i mandati del Consiglio di Presidenza in ordine agli indirizzi programmatici, con particolare riferimento alle finalità scientifiche della Fondazione. Può essere delegato dal Presidente a rappresentare, in sua vece, la Fondazione, sia legalmente che a livello istituzionale.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza, rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 17 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile, comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Tesoriere dovrà redigere un rendiconto sull'attività svolta dalla fondazione nell'anno precedente con una relazione del Collegio dei Revisori e presentarlo al Consiglio di Presidenza che lo porterà in Assemblea per l'approvazione, assemblea che si dovrà tenere entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione potrà essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, con uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata, posta elettronica, affissione nella sede della fondazione, fax o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile.

ART. 18 - Scioglimento

La fondazione si scioglie per delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari, adottata secondo le modalità previste dall'art. 21 del Cod.Civ.; ma con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori.

In caso di scioglimento, il fondo comune residuo, dopo aver assolto a tutte le obbligazioni eventualmente in essere alla data di scioglimento, verrà devoluto ad altra onlus con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di decesso o di dimissioni di tutti i Fondatori, tranne uno, la fondazione può essere liquidata dallo stesso, che assume automaticamente tutti i poteri riconosciuti al Consiglio di Presidenza, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto.

LUCIA VALENZI.

Marco LUONGO Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N. fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso

NAPOLI, li